

**Abstract.** *Il Tribunale di Perugia, in via preliminare, rigetta l'eccezione di prescrizione quinquennale, inserendosi il comportamento dell'intermediario in un vero e proprio rapporto contrattuale in cui gli obblighi dell'intermediario sono particolarmente severi e previsti dalla normativa di riferimento a tutela dei privati investitori. Nel merito, il giudice adito rileva (in conformità a Cass., sez. un., n. 26724 e 26725 del 2007) che la nullità si verifica solo nelle ipotesi espressamente previste dal legislatore e, quindi, o per inosservanza della forma scritta del contratto quadro ovvero per la presenza di pattuizioni di rinvio agli usi, ma nel caso in esame non ricorre nessuna delle predette ipotesi. Dalle risultanze probatorie risulta che la Banca non ha assolto al proprio obbligo di informazione sia circa il profilo del cliente sia circa la segnalazione che l'operazione d'acquisto dei Bond argentini si presentava "non adeguata" ed è pertanto responsabile per aver violato gli obblighi di diligenza e correttezza imposti dalla normativa di settore. Stante il notevole scostamento dell'intermediario da quelli che sono gli obblighi generici e specifici di diligenza, l'inadempimento è grave ed idoneo a fondare una pronuncia di risoluzione dell'ordine di investimento, che ha riguardo al singolo ordine e non al contratto quadro a monte, dovendosi riconoscere all'ordine natura di autonoma fattispecie negoziale.*

\* \* \* \* \*

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI PERUGIA**  
SECONDA SEZIONE CIVILE  
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

nella persona del dott. XXXX, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al N. XXXX/XX R.G. avente ad oggetto: intermediazione mobiliare ex d. lgv. 5\03, e vertente

**TRA**

**XXXX**, rapp.to e difeso dall'avv.to XXXX, come da mandato a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia;

**-Attore-**

**E**

Banca YYYY di YYYY spa, rapp.ta e difesa dall'avv.to YYYY, come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia;

**-Convenuta-**

**conclusioni delle parti:**

come da verbale d'udienza di p.c. del 13.10.2011:

- per l'attore, l'avv.to XXXX conclude come da atto di citazione e successiva memoria.
- per la convenuta, l'avv.to YYYY conclude come da comparsa di costituzione ed insiste per l'ammissione della prova testimoniale articolata con la memoria del 09.07.2010.

**ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione notificato il 17.12.2009 XXXX conveniva in giudizio la Banca YYYY di YYYY spa per sentire accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare la nullità ex art. 1418 c.c. condannando la banca convenuta a restituire all'attore ai sensi dell'art. 2033 c.c. la somma investita pari ad euro 8.000,00 oltre spese ed interessi al tasso legale e maggior danno ex art. 1224 co. 2° c.c.; in via subordinata, accertato l'inadempimento della banca "ai doveri di informazione, valutazione, consegna e astensione derivanti dal contratto di negoziazione" pronunciare ai sensi dell'art. 1453 c.c. la risoluzione per inadempimento con condanna della banca convenuta ex art. 2033 c.c. alla restituzione della somma su indicata; in via ulteriormente subordinata, accertato il su menzionato inadempimento, condannare la banca a risarcire il danno ai sensi dell'art. 1218 c.c. che, quanto al danno emergente, dovrà essere determinato nella misura delle somme investite detratto il valore attuale di mercato degli strumenti negoziati, e, quanto al lucro cessante, nella misura del reddito che il risparmiatore avrebbe tratto dall'acquisto del miglior titolo dello Stato italiano sul mercato all'epoca dell'investimento; il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari.

Costituitasi in giudizio, la YYYY spa concludeva per la reiezione di tutte le avverse domande, con il favore delle spese, eccependo: la prescrizione dell'azione di responsabilità per violazione dei doveri d'informazione per decorrenza del quinquennio, ritenuta la natura extracontrattuale di detta responsabilità; il difetto di legittimazione e di interesse ad agire avendo l'attore, dopo la notifica dell'atto di citazione, venduto le obbligazioni in questione.

Nel merito la convenuta si difendeva deducendo di non aver violato alcun norma del TUF; che l'ordine era adeguato al profilo di rischio prudente per le obbligazioni in questione bilanciavano il *rating* attribuito alla Repubblica Argentina nel maggio 2001; che non

sussisteva nesso di causalità tra acquisto dei titoli e pregiudizio lamentato dall'attore derivante solo dalla decisione della Repubblica Argentina di non onorare il proprio debito sovrano; che in ogni caso il danno che la banca dovrebbe risarcire non corrisponderebbe all'intera perdita ma, secondo il principio del *dolo incidens* pari al 4.46% della perdita.

Precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata in decisione previa concessione dei termini di rito per lo scambio ed il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

- - - - -

Va rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale in quanto l'eventuale comportamento illegittimo dell'intermediario si inserisce in un vero e proprio rapporto contrattuale, in cui gli obblighi dell'intermediario sono particolarmente severi e previsti dalla normativa di riferimento, a tutela dei privati investitori.

Non si verte nell'illecito aquiliano e la prescrizione è pertanto decennale e non quinquennale.

Quanto all'eccezione di nullità si rileva (conformemente alle pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione nr. 26724 e 26725 del 2007) che la nullità si verifica solo nelle ipotesi espressamente previste dal legislatore e, quindi, o per inosservanza della forma scritta del contratto quadro (artt. 23 co. 1°) ovvero per la presenza di pattuizioni di rinvio agli usi (art. 23 co. 2°) e, nel caso in esame, non ricorre nessuna delle predette ipotesi.

I capitoli di prova testimoniale articolati dalla convenuta con la memoria 9.7.2010 vertono di circostanze non determinati ai fini della decisione.

La Banca non ha formulato una prova per testi volta a dimostrare che comunque l'obbligo di informazione risultava assolto mentre appaiono del tutto inconferenti le prove volte a dimostrare che la Banca non suggerì l'acquisto dei titoli poiché, quand'anche ciò fosse vero, ugualmente sussisteva il preciso obbligo - da parte dell'intermediario finanziario - di individuare il profilo del cliente/investitore, di verificare l'eventuale "inadeguatezza" dell'operazione e di segnalargliela, potendo procedere oltre solo in caso di conferma scritta.

È oramai a tutti noto che dal marzo 2001 che il *rating* dei titoli della Repubblica dell'Argentina peggiora e lascia prevedere l'insolvenza, per cui a maggio 2001, epoca dell'acquisto, le obbligazioni della Repubblica Argentina erano da qualificare "speculative".

È noto che la normativa di settore impone all'intermediario il dovere di assumere informazioni circa il cliente/investitore, per valutare la sua propensione al rischio e le altre

circostanze previste dal TUF e dal regolamento attuativo della Consob: tali informazioni sono finalizzate al giudizio di “adeguatezza” od “inadeguatezza” dell’ordine rispetto al suo profilo di investitore.

Orbene nella fattispecie in esame l’ordine di acquisto dei Bond in questione risulta formalizzato nell’ambito di un rapporto contrattuale di intermediazione finanziaria risultante per iscritto e veniva altresì consegnato il “documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari”.

Allegato a tale contratto v’è una scheda prestampata volta alla individuazione del profilo del cliente in cui vi sono delle caselle da sbarrare e con le quali il cliente stesso attesta di aver fornito le necessarie informazioni volte a individuare: la sua esperienza pregressa - la sua situazione finanziaria - i suoi obiettivi di investimento - la sua propensione al rischio.

Sempre sulla stessa scheda vi sono altre “caselle” da sbarrare, con le quali il cliente attesta che, sebbene richiesto puntualmente dalla Banca, egli ha ritenuto di non rispondere e non fornire le informazioni di cui sopra, necessarie per l’individuazione del profilo del cliente stesso.

In sostanza si tratta di un modellino con il quale la Banca si cautela facendosi attestare dal cliente di aver ottemperato agli obblighi di legge (TUF e Reg. Consob) circa le informazioni da richiedere per l’individuazione del profilo del cliente.

Orbene nella fattispecie in esame sia il “modellino” della scheda che l’ordine d’acquisto riquadro relativo all’informativa sulla adeguatezza risultano debitamente sottoscritti dall’attore, ma gli stessi non risultano compilati in nessuna parte e/o casella (v. doc. 1 e 3 contenuti nel fascicolo di parte attrice).

Con gli stessi pertanto il XXXX non ha attestato assolutamente nulla: né che la Banca lo abbia “intervistato” come ivi previsto, né che il cliente abbia risposto, né che si sia rifiutato di rispondere; né che sia stato avvertito della inadeguatezza dell’operazione.

Appare pertanto evidente che la Banca, e chi per essa, nell’istruire la pratica relativa all’ordine di acquisto si sia preoccupato di far firmare i modellini in questione alla stregua di una semplice formalità burocratica (richiesta presumibilmente dai propri uffici superiori), omettendo però di assumere effettivamente le necessarie informazioni.

L’attore, per la sua condizione soggettiva, piccolo artigiano in pensione, per l’assenza di informazioni, non può che iscriversi nel novero degli investitori con una propensione al rischio minima o ridotta, con una scarsa conoscenza degli strumenti finanziari e, di

conseguenza, con obiettivi di investimento orientati alla conservazione del capitale investito piuttosto che alla massimizzazione della redditività. Poiché per il discorso sopra svolto (anche in mancanza di qualsivoglia prova contraria) la Banca risulta non aver assolutamente assolto al proprio obbligo di informazione sia circa il profilo del cliente sia circa la segnalazione che l'operazione d'acquisto dei Bond argentini si presentava "non adeguata". Sotto detti profili la Banca convenuta risulta quindi responsabile per aver violato gli obblighi di diligenza e correttezza imposti dalla normativa di settore.

L'inadempimento, stante il notevole scostamento dell'intermediario da quelli che sono gli obblighi generici e specifici di diligenza, è grave ed idoneo a fondare una pronuncia di risoluzione dell'ordine di investimento.

Lo scioglimento del vincolo contrattuale ha riguardo al singolo ordine e non al contratto quadro a monte, stante la natura di autonoma fattispecie negoziale che deve riconoscersi all'ordine. Del resto il carattere della corrispettività del contratto richiesto dall'art 1453 c.c. è più facilmente riconoscibile nel singolo ordine che nel contratto quadro che come è noto è un contratto normativo. La retroattività della pronuncia comporta il venir meno, sin dall'origine della causa degli addebiti effettuati dalla Banca convenuta, per conto della quale è stato effettuato, e della causa dell'acquisto delle obbligazioni argentine da parte dell'attrice, con conseguenti reciproci obblighi restitutori.

Ne deriva che la banca dovrà restituire al XXXX la somma fornitagli per l'acquisto dei titoli e, correlativamente, l'attore dovrà restituire alla banca i titoli ovvero, avendogli alienati, il *tantunden*, trattandosi di beni fungibili.

Ora, considerato che la somma investita dall'attore ammonta ad euro 8.000,00 (v. contabile di accredito a doc. 1 del fascicolo di parte convenuta); che l'attore ha alienato i titoli ricavando l'importo di euro 3.210,40; deve concludersi che in luogo dei titoli l'attore deve restituire il controvalore ricavato dalla vendita per cui, in definitiva, la convenuta è tenuta a restituire l'importo di euro 4.837,10.

Il credito per cui si procede è di valuta e, quindi, all'attore spettano anche gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo mentre nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria; né è stata fornita la prova di ulteriori, diversi e maggiori danni.

La disciplina del *dolo incidens* ex art. 1440 c.c. postula la sussistenza di raggiri determinanti del consenso e, nel caso in esame, non vi è prova di attività ingannatrice da parte della convenuta.

Circa le spese processuali si ritiene che le stesse vadano interamente compensate tra tutte le parti, in considerazione della particolarità della materia, del fatto che la domanda è stata accolta parzialmente e solo per uno degli svariati profili prospettati.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. XXXX, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato il 17.12.2009 da XXX conveniva in giudizio la Banca YYYY di YYYY, così provvede: accoglie, per quanto di ragione, la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di euro 4.837,10. oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Perugia il 02.04.2012

Il Giudice estensore